

# CAMERA DEI DEPUTATI Doc. XXII/A N. 19

## RELAZIONE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO -  
AFFARI INTERNI E DI CULTO - ENTI PUBBLICI)

(Relatore: ZOLLA)

SULLA

### PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE

d'iniziativa del deputato ZOLLA

*Presentata alla Presidenza il 15 ottobre 1986*

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui risultati della lotta al terrorismo e sulle cause che hanno impedito l'individuazione dei responsabili delle stragi

ONOREVOLI COLLEGHI! — Nella relazione conclusiva del giugno 1983 la Commissione di inchiesta sull'eccidio di via Fani ha sottolineato che i risultati raggiunti in anni di complesso e faticoso lavoro di indagine sul terrorismo in Italia non potevano considerarsi definitivi ed ha richiamato la necessità di proseguire l'inchiesta per approfondire vicende e circostanze, che l'indagine non aveva avuto la possibilità di appurare pienamente. D'altronde è da ricordare che a quella Commissione erano stati affidati sostanzial-

mente due compiti di indagine distinti, pur se logicamente connessi: il primo, concernente la strage di via Fani, il sequestro e l'assassinio di Aldo Moro; il secondo, più generale, concernente il terrorismo in Italia, la natura e le caratteristiche fondamentali delle organizzazioni terroristiche, le fonti di finanziamento, eccetera e che il primo, per evidenti ragioni di efferatezza del fatto e di ripulsa da parte dell'opinione pubblica, è stato il principale obiettivo di questa prima inchiesta. Concluso questo primo doloroso

compito, non vi è dubbio che permangono gravi ragioni, ulteriormente suffragate dai risultati dell'inchiesta « Moro », per promuovere una inchiesta parlamentare sul terrorismo in Italia, in particolare riferimento alle stragi di cui, dal 1969, non è stato possibile individuare i responsabili, anche in una fattiva prospettiva di prevenzione. E ciò peraltro dando atto del grande sforzo compiuto sia dalla magistratura che dalle forze dell'ordine in questa lotta con i risultati efficaci e concreti raggiunti nel non meno difficile versante del terrorismo delle brigate rosse e delle organizzazioni affini, o in quello di segno opposto, con l'individuazione degli assassini dei giudici Occorsio e Amato.

Concreti risultati sono stati anche raggiunti, in quest'ultimo periodo, contro le estese, ramificate e forti reti della camorra, della mafia, dei traffici di eroina e di armi, il che dimostra che nell'apparato dello Stato vi sono forze capaci e disposte al sacrificio per la difesa della democrazia e del Paese.

L'esigenza di una Commissione parlamentare d'inchiesta viene motivata nell'articolo uno del testo della Commissione, che configura l'ambito di intervento della stessa.

All'inizio di questa legislatura sono state presentate due proposte di legge concernenti l'istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sul terrorismo, l'una dei deputati del PDUP e la seconda dei deputati del gruppo comunista (rispettivamente atto Camera n. 1089 e 1044), tendenti, con diversa articolazione, a perseguire gli obiettivi di indagine prima accennati; proposte che sono state esaminate in varie sedute dalla Commissione interni e, per essa, da un apposito Comitato ristretto, il quale ha affrontato in modo approfondito l'intera tematica, giungendo ad una valutazione sostanzialmente positiva degli articolati in esame, ai quali peraltro ha ritenuto di apportare talune modifiche, di cui si darà successivamente conto, ma nel contempo soffermandosi a lungo sulla scelta dello strumento più adeguato per l'espletamento dell'inchiesta.

Si è posto, in sostanza, il quesito di fondo se istituire una Commissione bicamerale ovvero monocamerale, a cui si è risposto in senso positivo alla alternativa per le seguenti considerazioni:

1) com'è noto, la composizione monocamerale o bicamerale non incide sui poteri — e relativi limiti — previsti dall'articolo 82 della Costituzione per le Commissioni d'inchiesta. Anzi, mentre talvolta si è sostenuto che la legge istitutiva di una Commissione d'inchiesta possa limitare — mai derogare o ampliare — la somma dei poteri implicitamente richiamati nel citato articolo della Costituzione, ciò sembra escluso nell'ipotesi di Commissione monocamerale, salvo, ovviamente, la spontanea rinuncia a parte di essi;

2) una composizione monocamerale non tocca né falsa la rappresentanza politica delle forze espresse a livello parlamentare, in quanto nella quasi totalità dei casi i gruppi presenti nell'una o nell'altra Camera sono espressione del medesimo partito o, comunque, movimento politico; e nei limitati casi cui ciò non si verifica, indubbiamente il sistema elettorale e le norme e prassi regolamentari interne fanno sì che alla Camera dei deputati si raggiunga una più ampia e fotografica rappresentanza politica delle componenti politiche della società, destinate poi a costituirsi in gruppo parlamentare;

3) per contro, la più ristretta composizione non può che favorire la snellezza e rapidità dei lavori della Commissione, che dovranno concertarsi con quelli di una sola — e non entrambe — le Camere e che potranno anche — in ipotesi — vedere i membri designati essere esonerati dall'obbligo degli altri lavori parlamentari.

In considerazione di ciò, i membri del Comitato ristretto hanno optato per la istituzione di una Commissione monocamerale, predisponendo allo scopo una autonoma proposta — in considerazione delle non lievi diffidenze procedurali tra i due *iter* — che, nei contenuti, ripete so-

stanzialmente l'articolato predisposto in seno al Comitato ristretto.

Tale proposta è risultata poi in parte modificata da emendamenti approvati in Commissione, e risulta così sintetizzabile:

articolo 1, si istituisce la commissione d'inchiesta e si fissa la sfera di indagine della stessa, che concerne i risultati della lotta del terrorismo in Italia e le ragioni della mancata individuazione dei responsabili delle stragi verificatesi nel periodo successivo al 1969 con particolare riferimento alla tematica di una più efficace azione di prevenzione degli attentati terroristici da parte degli apparati pubblici competenti;

articolo 2, si prevede che la conclusione dei lavori avvenga entro un anno dall'insediamento;

articolo 3, stante la scelta monocamerale, si è ritenuto opportuno affidare al Presidente della Camera la nomina dei

componenti, sulla base della procedura prevista dall'articolo 141 del Regolamento, assicurando comunque la rappresentanza di tutti i gruppi;

articolo 4, le disposizioni di questo articolo ripetono sostanzialmente quanto già previsto per la Commissione « Moro », con l'aggiunta della opponibilità del segreto professionale, nei fatti eversivi dell'ordine costituzionale, del difensore di una parte processuale;

articoli 5, 6 e 7, precisano gli atti che può compiere la commissione in materia di acquisizione di atti e di menzione degli stessi, determina il vincolo del segreto d'ufficio per i componenti della Commissione come per i funzionari ed il personale e norme già in atto per altre commissioni.

L'articolo 7 stabilisce che la Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria.

ZOLLA, *relatore*

PAGINA BIANCA

## TESTO DEL DOCUMENTO

PROPOSTA D'INCHIESTA  
PARLAMENTARE

## ART. 1.

1. È istituita una Commissione d'inchiesta circa:

a) i gravi atti criminosi e terroristici tendenti al sovvertimento delle istituzioni accaduti in Italia; la natura e le caratteristiche fondamentali delle organizzazioni terroristiche operanti in Italia; le fonti di finanziamento alle quali attingono; quali siano i loro metodi di reclutamento; come e dove provvedono all'addestramento dei propri militanti; le eventuali connivenze di cui si siano avvalse; gli eventuali collegamenti tra i singoli movimenti terroristici italiani e centrali o organismi italiani o stranieri e la criminalità organizzata; quali siano i risultati della lotta del terrorismo in Italia e le ragioni che ostacolano l'individuazione dei responsabili delle stragi verificatesi a partire dal 1969 con particolare riferimento alle responsabilità di organi ed uffici pubblici; quali siano gli organici e il livello di preparazione del personale degli apparati addetti alla prevenzione e repressione del terrorismo, e quali siano gli strumenti e i mezzi posti a loro disposizione;

b) i nuovi elementi che possono integrare le conoscenze acquisite in ordine al numero 1) dell'articolo 1 della legge 23 novembre 1979, n. 597, istitutiva della Commissione parlamentare di inchiesta sulla strage di via Fani e l'assassinio di Aldo Moro.

## ART. 2.

1. La Commissione deve presentare relazioni sulle risultanze delle indagini di cui all'articolo 1.

## TESTO DELLA COMMISSIONE

PROPOSTA D'INCHIESTA  
PARLAMENTARE

## ART. 1.

1. È istituita ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione e dell'articolo 141 del Regolamento della Camera una Commissione d'inchiesta per accertare, in relazione ai risultati della lotta al terrorismo in Italia le ragioni che hanno impedito l'individuazione dei responsabili delle stragi verificatesi a partire dal 1969 anche ai fini di una più efficace azione di prevenzione degli attentati terroristici da parte di tutti gli apparati pubblici competenti.

## ART. 2.

1. *Identico.*

## IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

2. La Commissione deve ultimare i suoi lavori entro un anno dal suo insediamento.

3. Nell'espletamento delle indagini, la Commissione affronta con priorità le questioni attinenti alla individuazione dei responsabili delle stragi verificatesi in Italia dal 1969.

## ART. 3.

1. Il Presidente della Camera procede alla nomina della Commissione, ai sensi dell'articolo 141 del Regolamento della Camera dei deputati.

## ART. 4.

1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri dell'autorità giudiziaria.

2. Nell'inchiesta, che concerne fatti eversivi dell'ordine costituzionale, non è opponibile il segreto di Stato, salvo per la materia cui si riferisce il terzo comma dell'articolo 11 della legge 24 ottobre 1977, n. 801.

3. Non possono essere oggetto di segreto fatti eversivi dell'ordine costituzionale di cui si è venuti a conoscenza per ragioni della propria professione. È sempre opponibile il segreto qualora la conoscenza derivi dal rapporto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.

## ART. 5.

1. La Commissione può richiedere copia di atti e documenti relativi ad altre istruttorie o inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti.

2. La Commissione stabilisce di quali atti e documenti non si deve fare menzione nella relazione in ordine alle esigenze istruttorie attinenti ad altre inchieste in corso.

2. *Identico.*

3. **Soppresso.**

## ART. 3.

1. Il Presidente della Camera procede alla nomina della Commissione, ai sensi dell'articolo 141 del Regolamento della Camera, assicurando comunque la rappresentanza di tutti i gruppi parlamentari.

2. Il Presidente della Camera provvede altresì alla nomina del Presidente della Commissione.

## ART. 4.

1. **Soppresso.**

2. Nell'inchiesta, che concerne fatti eversivi dell'ordine costituzionale, non è opponibile il segreto di Stato, salvo per la materia cui si riferisce il quarto comma dell'articolo 11 della legge 24 ottobre 1977, n. 801.

3. *Identico.*

## ART. 5.

1. La Commissione può richiedere copia di atti e documenti relativi a procedimenti in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti.

2. **Soppresso.**

## ART. 6.

1. I componenti la Commissione parlamentare d'inchiesta, i funzionari e il personale di qualsiasi ordine e grado addetti alla Commissione stessa ed ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda le deposizioni, le notizie, gli atti e i documenti acquisiti al procedimento d'inchiesta.

2. Salvo che il fatto costituisca un più grave delitto, la violazione del segreto è punita a norma dell'articolo 326 del codice penale.

3. Le stesse pene si applicano a chiunque diffonda in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, notizie, deposizioni, atti o documenti del procedimento d'inchiesta, salvo che per il fatto siano previste pene più gravi.

## ART. 7.

1. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria e delle collaborazioni che ritenga necessarie.

## ART. 6.

1. *Identico.*

2. *Identico.*

3. *Identico.*

## ART. 7.

1. *Identico.*